

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1042-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE LIPARI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile  
1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, AGNELLI** Arduino,  
**SCEVAROLLI, PIERRI, DUYANJ, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCA,**  
**MARNIGA, SANTALCO, GALLO, VOLPONI, BOATO, NATALI, GERO-**  
**SA, MARGHERITI, MARIOTTI e FASSINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che la Commissione giustizia sottopone all'esame dell'Assemblea si presenta con un contenuto molto marginale e modesto, ma che pur risponde ad una esigenza sentita specialmente in ambiti periferici o di piccole municipalità, dove la tradizione delle bande musicali richiama e conduce a sintesi sentimenti e nostalgie, cultura popolare e folklore.

Con una modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si estende l'esonero dal pagamento dei diritti d'autore per esecuzioni effettuate in pubblico, senza scopo di lucro, attualmente previsto per le fanfare dei corpi armati dello Stato, anche per quelle degli enti locali o delle

associazioni costituite per la diffusione della cultura musicale. La piccola agevolazione che in tal modo si concede a chi, con pazienza, dedica il suo tempo libero ad un'attività genuinamente culturale, può costituire un piccolo segno di una diversa attenzione del sistema giuridico per le attese di chi, in un mondo tutto rivolto alle convenienze e alle reciprocità contrattualistiche, vive invece autenticamente la dimensione della gratuità.

La Commissione giustizia raccomanda pertanto all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge, nel testo dei presentatori.

LIPARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

19 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *1.* Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato, degli enti locali e delle associazioni costituite per la diffusione della cultura musicale possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza fini di lucro».